

Edizione di venerdì 20 maggio 2016

IVA

[Nelle consegne con ddt rileva il momento della fatturazione differita?](#)

di **Luigi Scappini**

DICHIARAZIONI

[Il rimborso delle spese sanitarie nel modello 730/2016](#)

di **Luca Mambrin**

IVA

[Fornitura di beni con assemblaggio nel Paese UE del cliente](#)

di **Marco Peirolo**

PENALE TRIBUTARIO

[La nozione di profitto rilevante ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 231/2001](#)

di **Luigi Ferrajoli**

DICHIARAZIONI

[La dichiarazione nell'ipotesi di rivalutazione e di affrancamento](#)

di **Sandro Cerato**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

IVA

Nelle consegne con ddt rileva il momento della fatturazione differita?

di **Luigi Scappini**

Il regime Iva per l'agricoltura, delineato con gli articoli 34 e 34-bis, DPR 633/1972, in recepimento del dettato comunitario, risolvendosi in un **regime speciale di detrazione dell'Iva**, in quanto essa viene determinata in via forfettaria e quindi sterilizzando quella che realmente è stata sostenuta dal contribuente, rappresenta un vero e proprio strumento politico in mano ai legislatori dei vari Paesi comunitari.

Tale affermazione trova conferma da ultimo nella decisione presa con la L. 208/2015, la Legge di Stabilità per il 2016, con cui è stato previsto, con effetto **dal 1° gennaio 2016**, l'innalzamento delle **percentuali di compensazione** applicabili alle cessioni di prodotti del settore lattiero-caseario e a quelle di animali vivi della specie bovina e suina, settori in difficoltà.

L'individuazione di tali nuove percentuali, a regime per il settore lattiero-caseario e temporanee, per il solo 2016, per quanto concerne bovini e suini, era demandata a un **decreto ministeriale**, emanato in data 26 gennaio 2016 e pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 2016, creando non poche difficoltà per operatori del settore.

L'Agenzia delle entrate, con successiva **circolare n. 19/E** del 6 maggio 2016 ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine alla novità.

In particolare, atteso la mancanza di linearità del dato normativo, l'Agenzia delle Entrate, basandosi anche su quanto emerge dalla Relazione di accompagnamento al decreto, ha evidenziando come la norma nel richiamare il punto n. 9) della tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972, faccia espresso riferimento alla **voce 04.01 della tariffa doganale**: voce che comprende anche *yoghurt, kephir*, latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto ed altri tipi di latte fermentati ed acidificati; ne consegue quindi che la nuova percentuale di compensazione risulta applicabile anche ai suddetti prodotti.

La circolare, al fine di semplificare l'applicazione delle novità, analizza alcune fattispecie precipue del comparto agricolo, per offrire una guida pratica nell'individuazione delle **corrette** percentuali di compensazione (vecchie o nuove) da applicare.

Principio guida è l'articolo 6, DPR 633/1972 che individua l'**esigibilità** dell'imposta al momento di **effettuazione** dell'operazione e quindi, per quanto riguarda le cessioni di beni

mobili alla consegna o spedizione.

Quello che non convince appieno nella circolare è il passaggio in cui si afferma che **nel caso di fatturazione differita**, in applicazione della deroga concessa dall'articolo 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972, per il caso di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento analogo, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, **rileva il momento di fatturazione**.

L'affermazione non è di poco conto, atteso che in tal caso la norma consente l'emissione della fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della/e operazione/i (cd. fattura differita).

La circolare prosegue affermando come nel caso di **consegne eseguite nel mese di dicembre 2015** con relativa fattura emessa nel successivo mese di gennaio 2016, in sede di liquidazione, da effettuarsi alternativamente a gennaio o nel primo trimestre 2016, **si renderanno applicabili le nuove aliquote compensative**.

A nostro avviso, al contrario, **si dovranno seguire le ordinarie regole e quindi si dovrà aver riguardo alla data di consegna/spedizione del bene, ragion per cui, in caso di consegna nel 2015, le aliquote applicabili saranno le "vecchie"**.

Il differimento della fatturazione non modifica il momento di effettuazione dell'operazione, momento che, tra le altre cose, non viene nemmeno scalfito in ipotesi di cessione di prodotti con prezzo da determinare per le quali, secondo il **D.M. 15 novembre 1975**, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui il prezzo è noto o è stato comunque determinato. Il differimento rileva ai soli fini pratici della fatturazione.

Se dovesse essere mantenuta l'impostazione, e quindi in assenza di un chiarimento o di una rettifica da parte dell'Agenzia delle entrate, tale interpretazione, o per meglio dire slittamento del momento in cui una cessione di beni si considera effettuata ai fini Iva, da quello di consegna o spedizione tramite ddt a quello di effettiva fatturazione, **andrebbe a impattare su tutti i settori** e non solamente quello agricolo, essendo incise le regole generali e non quelle specifiche di cui agli articoli 34 e 34-bis, DPR 633/1972.

DICHIARAZIONI

Il rimborso delle spese sanitarie nel modello 730/2016

di Luca Mambrin

Con riferimento ai **modelli 730 precompilati**, una segnalazione ricorrente che deve essere attentamente gestita è quella relativa alle comunicazioni fatte dagli enti/casse assistenziali relative ai **rimborsi di spese sanitarie**.

La Legge di Stabilità 2016, al comma 950, ha stabilito che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, a partire dall'anno d'imposta 2015, ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli **enti**, le **casse** e le **società di mutuo soccorso** aventi esclusivamente **fine assistenziale** e i **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate:

- una **comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati**;
- i **dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente**.

Analizzando le informazioni fornite nella dichiarazione precompilata dell'anno 2015 nella sezione relativa agli *oneri e spese propri* troviamo, oltre alle comunicazioni fornite dal **Sistema Tessera Sanitaria sui dati delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015** anche le **comunicazioni degli enti/casse assistenziali** o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale **relativi ai rimborsi erogati nel corso dell'anno**.

Ad esempio dalla dichiarazione precompilata potremmo trovare la seguente situazione:

Spese sanitarie

IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER TICKET: importo 202,00 €

IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER VISITE O INTERVENTI SPECIALISTICI: importo 1.087,00 €

IL FONDO _____ ASSISTENZA CASSA ASSISTENZA DIP AZ CONV (CF: _____) HA COMUNICATO UN RIMBORSO: importo 317,00 €

La dichiarazione precompilata propone quindi al rigo di riferimento (**rigo E1 – Spese sanitarie**)

l'importo **delle spese sanitarie sostenute al netto di quanto rimborsato nel corso del 2015**, non detraibile da parte del contribuente: nell'esempio quindi **euro 972**.

Secondo quanto indicato anche nella **risoluzione n. 35/E/2007**, in base al principio generale di diritto tributario secondo cui **non è detraibile l'onere che non sia stato effettivamente sostenuto**, il contribuente **non ha diritto alla detrazione delle spese rimborsate** e può scegliere di agire secondo **due modalità**:

1. **sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal Fondo in relazione alle stesse;**
2. **detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata l'importo ricevuto.**

La **prima soluzione** è in **linea con quanto proposto nella dichiarazione precompilata**, mentre la seconda soluzione prevede **l'indicazione nel rigo E1, tra gli oneri detraibili, dell'intera spesa sanitaria sostenuta per poi assoggettare a tassazione, nel rigo D7 del modello 730, l'importo rimborsato**.

Le istruzioni alla compilazione del modello 730 prevedono infatti l'indicazione nel **quadro D, sezione II**, (redditi soggetti a tassazione separata) **rigo D7**, delle **imposte e degli oneri rimborsati nel 2015**.

In particolare, con il **codice "4"** andranno indicate:

- **le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione** e, nell'anno 2015, **sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi** compreso il datore di lavoro o ente pensionistico.

Ad esempio rientrano in tali somme, oltre alle spese sanitarie rimborsate anche i **contributi erogati**, non in conto capitale, a **fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi** senza tener conto di questi contributi; rientrano, inoltre, in queste somme anche la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero.

Ulteriore situazione alla quale si deve porre particolare attenzione è relativa **all'erogazione di rimborsi di oneri detratti in anni precedenti, ad esempio nel caso di spese sanitarie sostenute nell'anno 2014 e oggetto di rimborso anche parziale nel corso del 2015**.

Nel modello 730 precompilato viene direttamente proposta la **compilazione del rigo D7**, codice "4" ed anno di riferimento 2014 con l'importo del rimborso comunicato dal fondo di assistenza:

Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata

COMUNICATO DA _____ CASSA ASSISTENZA DIP AZ CONV (CF: _____) – RIMBORSO PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2014: importo 90,00 €

COMUNICATO DA _____ CASSA ASSISTENZA DIP AZ CONV (CF: _____) – RIMBORSO PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2014: importo 133,00 €

In questo caso **il contribuente dovrà effettivamente dichiarare l'importo del rimborso ricevuto solamente se nel modello 730/2015, relativo all'anno 2014, abbia portato in detrazione interamente la spesa sanitaria sostenuta**, al lordo quindi del rimborso, ricevuto solo nel 2015.

Nel caso in cui invece il contribuente **abbia già tenuto in considerazione** il rimborso nella dichiarazione modello 730/2015, e si sia **detratto la spesa già al netto del rimborso**, egli non dovrà assoggettare a tassazione l'importo, "scartando" **la proposta contenuta nel modello precompilato**.

IVA

Fornitura di beni con assemblaggio nel Paese UE del cliente

di **Marco Peirolo**

Nei rapporti intracomunitari, una specifica disciplina è prevista per i **beni ceduti dopo essere installati, montati o assemblati** dal fornitore o per suo conto.

Si consideri il caso dell'impresa italiana che invia componenti ad un prestatore di altro Stato membro, il quale li assembla per poi consegnare il semilavorato o il prodotto finito al cliente, stabilito nello stesso Stato membro, in base alle quantità dal medesimo richieste.

Il prestatore, per il servizio di assemblaggio, emette fattura nei confronti del fornitore italiano **senza addebito dell'IVA**, spettando a quest'ultimo l'assolvimento dell'imposta con la **procedura di integrazione e di registrazione** prevista dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, così come previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Riguardo al flusso di componenti finalizzato a rifornire il cliente non residente, occorre chiarire, in modo particolare, se il fornitore nazionale sia obbligato ad aprire una **posizione IVA nello Stato membro** in cui avviene la consegna dei beni assemblati e quale regime IVA debba essere applicato alle cessioni degli stessi beni.

Nella Direttiva n. 2006/112/CE, l'art. 36 prevede che, *“quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il **luogo dove avviene l'installazione o il montaggio**. Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno”*.

Nella legislazione nazionale, invece, l'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993 stabilisce che costituiscono **cessioni intracomunitarie, non imponibili IVA**, *“le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assemblati da parte del fornitore o per suo conto”*.

La norma interna si pone in contrasto con quella comunitaria, perché le cessioni in esame andrebbero considerate come **escluse dal campo di applicazione dell'IVA** in Italia per carenza del presupposto territoriale, ex art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. In pratica, la fattura di vendita dovrebbe essere emessa non già come “non imponibile”, bensì come **“non soggetta a IVA”** ex art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 se il cessionario è debitore d'imposta nello Stato membro in cui il bene è consegnato.

Sotto il profilo temporale, occorre infatti ricordare che tali operazioni si considerano effettuate nel momento in cui il bene è **consegnato**, previa installazione, montaggio o assiemaggio, per cui è evidente che le cessioni in questione sono poste in essere quando il bene si trova già in territorio estero.

Ciò nonostante, l'Amministrazione finanziaria, con la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1), ha precisato che, in ragione della natura intracomunitaria delle suddette operazioni, prevista dal citato art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, è obbligatoria la presentazione del **modello INTRA 1-bis** ai fini fiscali e statistici in riferimento al periodo nel corso del quale le operazioni stesse risultano registrate o soggette a registrazione; la colonna 3 (codice IVA acquirente) va compilata se il cessionario comunitario dei beni installati, montati o assiemati in altro Stato membro è un soggetto identificato ai fini IVA.

Dato che l'operazione si qualifica, nella sua interezza, come cessione, la **base imponibile** è costituita dal corrispettivo dell'operazione (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.5.2).

Di regola, se il cessionario è un soggetto IVA stabilito nello Stato membro in cui avviene la consegna del bene, installato, montato o assiemato, l'imposta è assolta dal cessionario stesso con il meccanismo del **reverse charge**, integrando la fattura emessa, in regime di non imponibilità, dal cedente italiano.

In via d'eccezione, per i beni inviati in **Lussemburgo, Slovenia, Grecia e Portogallo** per essere ivi installati, montati o assiemati, spetta al fornitore non residente identificarsi ai fini IVA in tali Paesi per assolvere l'imposta anche se il cliente è un soggetto passivo ivi stabilito. Al fine di rispettare la normativa italiana, deve ritenersi che, nel momento di effettuazione dell'operazione, il **fornitore nazionale emette fattura non imponibile alla propria posizione IVA aperta nello Stato membro di installazione, montaggio o assiemaggio, la quale – a sua volta – emette fattura al cliente locale con addebito della relativa imposta.**

PENALE TRIBUTARIO

La nozione di profitto rilevante ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 231/2001

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. n.231/01** sulla "*Responsabilità amministrativa degli enti*", anche gli enti collettivi possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o vantaggio dalle persone fisiche inserite nella struttura organizzativa. La riforma compiuta dal legislatore ha segnato un **vero e proprio spartiacque rispetto agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali assunti in precedenza**; la disciplina dettata dal D.Lgs. n.231/01 prende, infatti, le distanze dal principio fissato nell'art.27 della Costituzione che consacra la natura personale della responsabilità penale e costituisce una deroga all'antico brocardo secondo cui *societas delinquere non potest*.

Ad oggi gli enti, siano o no persone giuridiche, possono essere assoggettati sia a sanzioni di carattere penale-amministrativo sia, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n.231/01, a misure cautelari interdittive "*quando sussistono **gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede***".

Tuttavia, **l'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.231/01** è intervenuto a precisare che le misure interdittive si applicano al ricorrere di ulteriori condizioni. In particolare, alla lett. a) del citato articolo, è stabilito che l'ente deve aver tratto dal reato "***un profitto di rilevante entità***" e che il reato deve essere stato commesso "*da **soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative***".

La Corte di Cassazione, con **sentenza n. 11029/16**, è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla nozione di profitto **facendo chiarezza sugli elementi indicatori** che il giudice di merito deve prendere in considerazione per poter determinare la rilevanza dell'entità del profitto.

Il caso da cui scaturisce la pronuncia della Cassazione muove da una misura interdittiva emessa dal Giudice delle indagini preliminari verso una società indagata per una **serie di reati di corruzione**, commessi dai propri dirigenti, finalizzati ad assicurare alla società l'aggiudicazione di appalti da parte di enti locali.

In tale occasione, la Cassazione (come peraltro già affermato nella precedente **sentenza n. 51151/13**) ha sostenuto che "*la nozione di profitto di rilevante entità non può limitarsi ad un*

*mero dato numerico, ma **ha un contenuto più ampio di quello inteso come utile netto**, in quanto in tale concetto vi rientrano anche vantaggi non immediati comunque conseguiti dall'ente attraverso la realizzazione dell'illecito".*

Sebbene siano molteplici le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali elaborate sul concetto del profitto, la Cassazione nella sentenza n. 11029/16 è intervenuta a ribadire che la rilevanza dell'entità del profitto non può essere valutata in riferimento solo al margine netto di guadagno ma **deve necessariamente tener conto di altri "indicatori"** quali ad esempio, per il caso di specie:

1. l'acquisizione da parte dell'impresa di ulteriori lavori in occasione della precedente aggiudicazione illecita;
2. l'assunzione dei requisiti per la qualificazione dell'impresa ai fini della partecipazione a **gare di affidamento di lavori pubblici**;
3. l'incremento del merito di credito dell'impresa presso gli istituti bancari e/o finanziari, stimolati dall'aumento del fatturato e dell'utile aziendale conseguito dall'impresa a seguito della aggiudicazione illecita;
4. **l'aumento del potere contrattuale** verso fornitori e subappaltatori, e così l'aumento delle possibilità di scontare condizioni economiche più favorevoli in termini di prezzi, qualità della fornitura e tempistiche di consegna;
5. l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse aziendali.

Confinare la valutazione della rilevanza del profitto ad una lettura semplicemente economico-aziendalistica sembrerebbe perciò un po' riduttivo, in quanto non consente al giudice di merito di **percepire e di valutare realmente il disvalore della condotta** posta in essere dall'ente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Cassazione nella sentenza in commento ha così ribadito come il giudice di merito sia chiamato a compiere una "**valutazione globale dei fatti**, con la presa in considerazione di tutti gli elementi dai quali sia possibile trarre l'esistenza di vantaggi economici ricollegabili casualmente al reato presupposto per cui si procede".

Solo qualora il giudice non si limiti al mero dato numerico, ma riesca a **motivare congruamente e logicamente la sussistenza di ulteriori vantaggi indiretti** acquisiti in via mediata dall'ente, la decisione non potrà essere in alcun modo censurabile in sede di legittimità.

DICHIARAZIONI

La dichiarazione nell'ipotesi di rivalutazione e di affrancamento

di **Sandro Cerato**

La **Legge di Stabilità 2016**, all'articolo 1, commi da 889 a 897, ha introdotto una nuova disciplina di rivalutazione dei **beni d'impresa** e delle **partecipazioni**, nonché di **affrancamento del saldo attivo della rivalutazione**. A tal fine, all'interno del modello Unico 2016 (periodo d'imposta 2015), sono state aggiunte tre sezioni. La prima (**sezione XXIII-A**) è rivolta ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che si sono avvalsi della facoltà di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni**, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

SEZIONE XXIII-A		Importo	Aliquota	Imposta
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ86 Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value=""/>	16%	2 <input type="text" value=""/>
	RQ87 Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value=""/>	12%	<input type="text" value=""/>
	RQ88 Rivalutazione delle partecipazioni	<input type="text" value=""/>	12%	<input type="text" value=""/>

In particolare:

- nel **rigo "RQ86"** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 16 per cento (colonna 2);
- nel **rigo "RQ87"** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
- nel **rigo "RQ88"** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2).

La seconda (**sezione XXIII-B**) va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di **affrancare**, ai fini fiscali, i **maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014**, purché i beni, ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 10 della Legge 342/2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

SEZIONE XXIII-B		Importo	Aliquota	Imposta
Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	RQ89 Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1	16%	2
	RQ90 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		12%	
	RQ91 Maggiori valori delle partecipazioni		12%	
	RQ92 Totale imposte			

In particolare:

- nel **rigo "RQ89"** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 16 per cento (colonna 2);
- nel **rigo "RQ90"** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
- nel **rigo "RQ91"** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
- nel **rigo "RQ92"** deve essere indicato il totale delle imposte versate, come risultante dalla sommatoria degli importi della colonna 2 dei rigi precedenti.

L'ultima (**sezione XXIII-C**) è riservata ai soggetti che hanno proceduto alla **rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni** e che possono **affrancare il saldo di rivalutazione sottostante**; nonché ai soggetti che hanno proceduto al riallineamento dei valori e che possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d'imposta.

SEZIONE XXIII-C		Importo	Aliquota	Imposta
Affrancamento	RQ93 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2

In particolare, nel **rigo "RQ93"** deve essere indicato l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 10 per cento (colonna 2); il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, tramite presentazione del **modello F24**, con l'indicazione dei codici tributo seguenti:


- **"1811"** denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – art.1, c. 892, legge n. 208/2015";
- **"1813"** denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, c. 891, legge n. 208/2015".

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

COSTANTINO IL VINCITORE



Alessandro Barbero

Salerno editrice

Prezzo – 49

Pagine – 852

Costantino è il primo imperatore cristiano. È il sovrano che si è convertito prima della battaglia di Ponte Milvio, dopo aver visto in cielo la croce con la scritta *In hoc signo vinces*, e che ha messo fine alle persecuzioni, concedendo libertà di culto ai cristiani. Ma cosa sappiamo realmente di lui? Dall'ultimo dopoguerra fra gli storici si è diffuso un clima di ammirazione e di ossequio verso uno dei protagonisti del periodo tardo antico. Alessandro Barbero in questo libro contesta alla recente storiografia un'inquietante mancanza di spirito critico, sia nei toni celebrativi con cui presenta la figura dell'imperatore, sia nell'ingenuità con cui accetta come autentiche fonti che meriterebbero un approccio ben più scettico e che, in realtà, se prese alla lettera – lungi dal giovare alla immagine di Costantino – dipingerebbero il profilo poco edificante di un tiranno disturbato.

MICHELANGELO IO SONO FUOCO



Costantino D'Orazio

Sperling & Kupfer

Prezzo – 18

Pagine – 216

Irrequieto, sanguigno, temerario, Michelangelo Buonarroti è un artista dalle mille contraddizioni, sempre in bilico tra rovina e apoteosi. Sente l'impellente bisogno di lavorare, non riesce a vivere senza lo scalpello in mano. Conosciuto da tutti, ammirato da molti, nemico di tanti. La passione che lo domina lo porta ad amare la vita e l'arte, ma anche a scontrarsi con chiunque ostacoli i suoi obiettivi, dal Papa ai suoi colleghi più celebri. Odia Leonardo per la sua ostentata vanità, invidia Raffaello per il suo fulmineo successo. Escluso dalla comunità artistica, produce capolavori in totale solitudine, vivendo con le sue opere un rapporto tanto intenso quanto drammatico: un corpo a corpo con il marmo da modellare, come per il David, un abbraccio intimo e geloso con l'affresco, come nel caso della Cappella Sistina. In questo libro affascinante e sorprendente, lo storico dell'arte Costantino D'Orazio veste i panni di Michelangelo e conduce il lettore all'interno della mente e del cuore del Buonarroti. Raccontando in prima persona, presta la voce all'artista per svelare come scaturivano le idee per le sue opere, portare alla luce le emozioni e i tormenti che hanno animato la sua vita privata, i suoi legami con la famiglia, i committenti, gli amici, i rivali, con la sua epoca. Un percorso lungo quasi novant'anni, costellato di capolavori, avventure e relazioni contrastate. Un'autobiografia intensa e rivelatrice che si legge d'un fiato alla scoperta dell'umanità di un genio.

AVVENTURE DI PICCOLE TERRE



Ambrogio Borsani

Neri Pozza

Prezzo – 16

Pagine – 160

L'Italia è una terra ricca di isole e le isole italiane sono ricche di storie. Alcune raccontano amori clandestini e crimini efferati. Altre, visioni mistiche e avventure erotiche, faticose conquiste e fughe improvvise. Molti personaggi celebri hanno trascorso sulle isole le ore più felici della loro esistenza o, all'opposto, quelle più tragiche, l'esilio e la morte. Dopo una vita di avventure militari, politiche, sentimentali e letterarie, agli inizi dell'Ottocento Choderlos de Laclos, solo e dimenticato, lascia Parigi per una missione inutile e va a morire sulla piccola isola di San Paolo, nel golfo di Taranto. Quasi un secolo dopo, Umberto Boccioni vive sul Lago Maggiore l'ultima grande passione della sua vita, prima di partire per il fronte, da cui non farà più ritorno. Nell'agosto 1943, in una torrida estate piena di presagi funesti, Benito Mussolini viene tenuto prigioniero alla Maddalena, in una specie di castello un po' moresco un po' gotico fatto costruire da un eccentrico inglese. Negli anni Cinquanta, oramai stanco e frastornato, Ernest Hemingway si rifugia a Torcello alla ricerca di un po' di pace. Qualche decennio più tardi, Marguerite Yourcenar sbarca sull'isola dei Pescatori, e Rudolf Nureyev sceglie di trascorrere i suoi ultimi anni a Gallo Lungo Tra figure eccentriche – come Baron Corvo, adorabile folle che, tormentato dai suoi incubi, va alla deriva nella laguna veneta – vicende sottratte alla memoria, come il terribile massacro di nove frati tagliati a pezzi nel sedicesimo secolo sul Lago d'Iseo, e cronache della contemporaneità, Ambrogio Borsani riporta alla luce storie perse nei mari, nei laghi e nei fiumi d'Italia, dove su fondali di struggente bellezza calano a volte veli di seducenti malinconie.

ESSERE VIVI



Cristina Comencini

Einaudi

Prezzo – 17

Pagine – 176

La vita di Caterina è scandita in due tempi, ben separati tra loro. Nel primo c'è una bambina che insegue una fila di formiche. Un cane che guaisce oltre la porta, i rami di un melo, sei anni d'infanzia muta cancellati dal fuoco. Nel secondo ci sono un lavoro, un marito, due figli. C'è la donna che Caterina è diventata, dopo aver imparato faticosamente i passi e le parole. Tutto ciò che sta in mezzo è merito di una straordinaria madre adottiva, la donna vitale e insaziabile il cui corpo giace oggi in una stanza d'albergo, accanto a quello del suo uomo. Ed è proprio qui che Caterina si ritrova insieme a Daniele, il figlio di lui, per cercare di ricostruire il corso degli eventi. È in questo pugno di giorni che la sua vita per la prima volta le si rivela intera. Daniele ha un'allegria forsennata, un'energia che rompe il guscio delle cose, e Caterina una capacità strana, la facoltà visionaria d'indovinare gli sconosciuti. La morte dei loro genitori è l'unica cosa che hanno in comune, ma la libertà disperata di quei pochi giorni insieme insegnerà a entrambi un modo nuovo di stare al mondo. «Tutto è iniziato in quella vacanza, quando io ho scelto di abitare il tuo mondo e tu di lasciarlo. Non importa se ci sono voluti anni, era già tutto lì. Avremmo dovuto buttare giù il muro che ci divideva solo apparentemente, come ora, in questa stanza, perché in realtà avevamo la stessa morte nel cuore».

IL FIGLIO DEL FIGLIO



Marco Balzano

Sellerio

Prezzo – 13

Pagine – 200

Senza sentimentalismi e lontano da luoghi comuni Balzano ha raccontato una storia privata, quella di una famiglia, ma anche pubblica, quella di un Sud abbandonato al suo destino. «Un libro di un vero scrittore» ha detto Raffaele La Capria, viaggio nella memoria dei luoghi e degli affetti attraverso tre generazioni sullo sfondo di una Barletta descritta con accattivante crudezza.